

STATUTO

Fondazione Ufficio Pio Ente filantropico

Preambolo

La Fondazione Ufficio Pio Ente filantropico (in questo statuto denominata anche "la Fondazione") è una fondazione filantropica con sede a Torino, ente strumentale della Fondazione Compagnia di San Paolo (in questo statuto denominata anche "la Compagnia"), le cui origini si inscrivono tra le iniziative a favore di persone che vivono una situazione di difficoltà e che vogliono costruire un futuro migliore per loro stessi e per i propri familiari che caratterizzano l'azione della Compagnia fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1563 a Torino.

Nell'ambito della Compagnia, il 14 maggio 1595, nasce l'Ufficio Pio per la distribuzione di doti matrimoniali a favore di fanciulle povere. Nel giro di pochi anni l'Ufficio Pio accentra la gestione dell'intera attività assistenziale della Compagnia. Nel 1852, per volontà del re, Vittorio Emanuele II, viene costituito l'ente Opere Pie di San Paolo, poi Istituto di San Paolo per la gestione del patrimonio. Il nuovo soggetto prosegue e rinnova le attività dell'Ufficio Pio e dell'Educatore Duchessa Isabella. Nello stesso contesto è definito il ruolo della Commissione elemosinaria dell'Ufficio Pio e dei Delegati, nome con cui fino agli anni 2000 sono chiamati i volontari dell'Ufficio Pio.

Nel 1991 l'Ufficio Pio diventa una fondazione di diritto privato e nel 2002 assume la condizione giuridica di ONLUS.

La Fondazione è oggi parte, nel quadro della normativa di riferimento, degli "Enti strumentali" della Compagnia, i quali, attraverso le rispettive attività di competenza, concorrono al raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Compagnia stessa. Tali Enti operano, in rapporto strumentale rispetto alle attività della Compagnia, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio per il bene comune. Essi definiscono modelli di governance che tengono insieme le specificità di contesto con la necessità di indirizzo e responsabilità complessiva, nonché di coordinamento e di efficacia operativa mettendo a fattor comune in modo coordinato le competenze, nella logica dello sviluppo sostenibile, della promozione del capitale umano, del territorio e della società.

La Fondazione opera secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà ed è impegnata a favorire il cambiamento sociale e il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza delle persone con le quali entra in contatto. Lavora con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze economiche e sociali presenti nella Regione Piemonte e, più in particolare, nell'area metropolitana di Torino. Realizza interventi con l'intento di produrre cambiamenti duraturi nella vita delle persone, anche attraverso azioni preventive nel campo dell'educazione, della formazione, dell'abitare, della ricerca di lavoro e dell'inclusione sociale.

Tenendo conto della propria storia, la Fondazione pone al centro del suo operato la persona umana, la sua piena realizzazione, i suoi diritti e responsabilità nella società. A tal fine, come la Compagnia, la Fondazione fa propri i valori e i principi di sviluppo, sostenibilità, interdipendenza, solidarietà, equità, pari dignità tra ogni essere umano, come dichiarati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dalla Repubblica Italiana, ai quali ispira la propria strategia.

L'attenzione allo sviluppo sostenibile e alla cura dell'ecosistema manifesta la sensibilità della Fondazione per il benessere delle generazioni attuali e future. Coerentemente con le migliori tradizioni filantropiche europee, la Fondazione assume come riferimento i principi di indipendenza, autonomia di governo, onorabilità, responsabilità e trasparenza. Tali principi, che caratterizzano la cultura e la prassi della Fondazione, della Compagnia e dei suoi altri Enti Strumentali trovano attuazione nel presente statuto e, in particolare, nelle modalità in cui sono costituiti e operano i suoi organi.

Costituzione - Sede - Scopi

Articolo 1

La Fondazione Ufficio Pio Ente filantropico è una fondazione di diritto privato.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Torino e non ha limiti di durata.

Articolo 3

La Fondazione persegue, nella continuità degli ideali a cui si ispira, obiettivi di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico avendo come riferimento i valori e i principi citati nel Preambolo.

L'attività della Fondazione si svolge secondo criteri programmatici sulla base dei documenti previsionali pluriennali e annuali. La Fondazione, in particolare, determina attraverso i documenti previsionali, per il periodo di durata in carica degli Organi, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i programmi e gli strumenti di intervento, tenendo conto della programmazione della Compagnia e delle linee di indirizzo della medesima.

L'azione della Fondazione si realizza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, secondo principi di economicità e individuando iniziative capaci di generare impatti significativi di lungo termine e di attivare dinamiche di sostenibilità e autonomia in persone, enti beneficiari e territori, ponendo altresì attenzione alla valutazione ex post dell'impatto.

La Fondazione promuove propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altri enti e istituzioni nell'ottica dell'efficienza, dell'integrazione delle competenze e della massimizzazione dell'impatto degli interventi.

La Fondazione nel solco della tradizione plurisecolare della Compagnia promuove altresì lo sviluppo della cultura del dono e della filantropia e la raccolta di lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio, o a specifiche finalità, nel rispetto del presente statuto.

La Fondazione opera altresì in rapporto strumentale rispetto alle attività della Compagnia mettendo a fattor comune in modo coordinato le competenze, nella logica dello sviluppo sostenibile, della promozione del capitale umano, del territorio e della società. A tal fine la Fondazione adempie anche, con la sua stessa azione, alla missione della Compagnia e si allinea alla strategia della stessa, sia supportando la Compagnia nella realizzazione della propria missione, sia contribuendo in maniera diretta allo svolgimento di specifici progetti ovvero coadiuvando istituzioni terze sostenute dalla Compagnia attraverso la condivisione di competenze specialistiche.

Al fine di garantire l'adeguatezza degli assetti e favorire i flussi informativi, la Fondazione riconosce e valorizza il ruolo della struttura operativa, sotto la guida del Direttore, nello svolgimento della propria vita istituzionale, secondo criteri di competenza, oggettività e continuità, e ne promuove la formazione e la crescita professionale.

Articolo 4

La Fondazione, che non ha fini di lucro, è costituita al fine di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche presenti nella Regione Piemonte e più in particolare nell'area metropolitana di Torino, prevenendo e contrastando, mediante l'erogazione di fondi e altre utilità a persone svantaggiate o a sostegno di attività di interesse generale, l'emergere di situazioni di povertà, in qualsiasi forma essa si manifesti.

Gli interventi della Fondazione sono ispirati a principi di solidarietà e di giustizia sociale. Essi sono motivati dalla volontà di produrre un cambiamento positivo e duraturo nella vita delle persone.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, anche per il tramite di altri enti, dell'attività erogativa di cui all'art. 37, comma 1, D. Lgs. 117/2017 per realizzare e sostenere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

c. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017;

d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per la realizzazione dello scopo di cui sopra, la Fondazione si propone, in particolare, di:

a. sostenere le persone e i nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico, attuando interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e promozione volti a rimuovere i fattori di esclusione sociale, ad accompagnare i percorsi di autonomia, inserimento nel mercato del lavoro e di superamento delle difficoltà e a favorire la reintegrazione nel contesto socio-economico, anche in collaborazione con gli enti pubblici e con il privato sociale;

b. concedere direttamente o indirettamente contributi economici o altre forme di sussidio e servizi, anche per il tramite di altri enti, a favore di persone e/o nuclei familiari indigenti o in condizioni di disagio sociale;

c. realizzare direttamente o indirettamente progetti e iniziative che possano contribuire a migliorare le condizioni di vita di persone e/o di nuclei familiari in stato di povertà o vulnerabilità sociale;

d. erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o in favore di attività di interesse generale;

e. svolgere attività non profit collegate a lasciti e donazioni;

f. realizzare interventi in grado di affrontare disagi di natura abitativa, attraverso azioni volte all'accoglienza delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà, anche a mezzo della predisposizione e della gestione, diretta o indiretta, di apposite strutture e unità abitative;

g. svolgere ogni altra attività sociale o assistenziale complementare a quella realizzata dalla Compagnia nello specifico settore;

h. promuovere la produzione e la diffusione di conoscenza sull'entità dei problemi trattati e sull'efficacia degli interventi realizzati.

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs.117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs.117/2017.

Dipendenti e volontari

Articolo 5

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti; la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può mai essere superiore al rapporto uno a otto ovvero al differente rapporto previsto dall'art. 16 comma 1 del D. Lgs.117/2017 ricorrendone le condizioni ivi stabilite, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1 del D. Lgs.117/2017.

Articolo 6

La Fondazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività di volontariato in modo non occasionale. La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Patrimonio

Articolo 7

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a. in via principale, dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni e i lasciti testamentari, dalle offerte che pervengono alla Fondazione grazie ad attività di raccolta fondi o a qualsiasi altro titolo;
- b. dai beni mobili e immobili ad oggi componenti il fondo della Fondazione;
- c. dai frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione;
- d. dai contributi della Compagnia;
- e. dai proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente statuto;
- f. dai beni conferiti in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente dal Fondatore.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del D. Lgs.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia il Collegio Sindacale, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Ai fini di cui all'art. 38 comma 2 del D. Lgs.117/2017, la Fondazione si attiene ai seguenti principi di gestione del patrimonio, della raccolta fondi e delle risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento:

- a) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività che la Fondazione finanzia e realizza, direttamente o indirettamente, in conformità dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima;
- c) la raccolta di fondi e risorse in genere, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite dalla legge e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- d) le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione – nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

Il patrimonio e le rendite che ne derivino sono utilizzabili anche per il ripiano dei disavanzi di gestione.

È fatto obbligo, in ogni caso, di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Sostenitori

Articolo 9

Possono assumere la qualifica di Sostenitori, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, istituzioni ed enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali.

I Sostenitori possono altresì destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Le modalità del rapporto tra i Sostenitori e la Fondazione sono regolate tramite specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai Sostenitori non spettano diritti di designazione nel processo di composizione degli Organi della Fondazione.

Organi della Fondazione

Articolo 10

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione, fra i cui membri può essere nominato un Consigliere Delegato;
- b. il Presidente;
- c. il Comitato Scientifico, se nominato;
- d. il Collegio Sindacale;
- e. il Direttore.

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, del Collegio Sindacale e di Direttore, sono incompatibili tra loro. La carica di Direttore è compatibile con l'incarico di Consigliere Delegato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Consigliere Delegato, il Presidente, i componenti del Comitato Scientifico e i componenti effettivi del Collegio Sindacale possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico o del Collegio Sindacale chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. e chi abbia compiuto, al momento della nomina, il settantacinquesimo anno di età. È fatta salva la possibilità di derogare al limite di età, per uno solo dei membri di ciascun organo, con decisione motivata al momento della nomina e nel rispetto degli altri limiti statuari; i membri già nominati completano il mandato in corso a prescindere dall'eventuale superamento di tale limite di età.

Nel processo di composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio Sindacale, la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla sua attività e alla sua finalità istituzionale, perseguendo un'adeguata presenza del genere meno rappresentato e una visione intergenerazionale orientata alla condivisione dialettica di esperienze, competenze e valori culturali.

I componenti degli organi della Fondazione concorrono in posizione di parità e in un positivo e costruttivo confronto a formare la libera volontà della Fondazione. Essi agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia istituzionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Possono essere erogati compensi per le cariche sociali svolte, purché nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), del D. Lgs.117/2017. Il Revisore Legale o la Società di Revisione percepisce il compenso stabilito all'atto della nomina.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque, incluso il Presidente, nominati dalla Compagnia; spetta altresì alla Compagnia indicare, fra questi componenti, il Presidente e l'eventuale Consigliere Delegato.

Fermo quanto previsto dall'art. 10, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra persone che siano in possesso di requisiti professionali adeguati all'attività della Fondazione, di idonei e comprovati titoli culturali e professionali e possiedano competenze ed esperienze in ambito gestionale e/o

attinenti ai settori di intervento della Fondazione. Essi decadono dall'incarico in caso di perdita dei requisiti e possono essere sempre revocati dalla Compagnia.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e cessa alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato.

La Compagnia provvede alla sostituzione dei Consiglieri nominati e che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa. I Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende cessato e la Compagnia provvede a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri così nominati rimangono in carica per la durata residua del mandato che avrebbe dovuto essere completato dal Consiglio cessato.

Ai Consiglieri, incluso il Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 10, comma 7, un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e con il parere favorevole della Compagnia.

Ai Consiglieri ai quali vengono conferite deleghe specifiche, compreso il Consigliere Delegato, e al Presidente, può essere inoltre riconosciuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 10, comma 7, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e con il parere favorevole della Compagnia.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno ovvero comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, dal Vice Presidente o dal soggetto che ne fa le veci ai sensi dell'art. 14, comma 4.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Collegio Sindacale mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di sole 48 ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile, a cura del Presidente, ai Consiglieri e al Collegio Sindacale in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i partecipanti. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, la sua messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori, richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; per quelle concernenti lo scioglimento della Fondazione, la sua messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori occorre, inoltre, il parere favorevole della Compagnia.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, il quale ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di volta in volta della collaborazione di altre persone.

Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Presidente e il Segretario Generale della Compagnia o loro delegati.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio al suo interno; spetta al Consiglio di Amministrazione determinare altresì le competenze del Consigliere Delegato.

L'Organo Amministrativo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'ente; il Consigliere Delegato, ove nominato, e gli altri Consiglieri che siano titolari di specifiche deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e dalle eventuali entità ad essa collegate.

Non possono essere delegate le seguenti competenze:

- a. l'approvazione del programma pluriennale della Fondazione per il periodo del proprio mandato, e il documento di indirizzo di cui al precedente art. 8, terzo comma, lett. b);
- b. l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;
- c. la destinazione di eventuali fondi a particolari finalità, inclusa la sottoposizione al vincolo di indisponibilità;
- d. l'attribuzione di ruoli chiave nell'organizzazione della Fondazione;
- e. la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- f. la nomina del Vice Presidente;
- g. la nomina del Direttore, che è decisa dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato ove nominato, ovvero del Presidente, con il parere favorevole della Compagnia, definendone la durata dell'incarico, il trattamento economico, il perimetro delle competenze e i poteri esercitabili;
- h. la costituzione del Comitato Scientifico, la definizione del suo regolamento di funzionamento e la nomina dei relativi membri;
- i. l'approvazione delle proposte di modifica del presente statuto, nonché lo scioglimento, la liquidazione e la nomina dei liquidatori;
- l. la costituzione di Organismi Tecnici e la definizione, tramite regolamento, dei compiti, della durata, delle modalità di funzionamento e dei compensi;
- m. l'attribuzione dell'incarico al Revisore Legale o alla Società di Revisione e la determinazione del relativo corrispettivo, con il parere favorevole della Compagnia;
- n. l'attribuzione della qualifica di Sostenitore.

Presidente

Articolo 14

L'incarico di Presidente ha la stessa durata di quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a. convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicurando altresì che adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri in tempo utile;
- b. sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c. esercita gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

Qualora il Presidente e il Vice Presidente siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.

Legale rappresentanza

Articolo 15

La firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente e, disgiuntamente da questi, al Consigliere Delegato nell'ambito e per l'esercizio delle competenze che gli siano attribuite.

La rappresentanza può altresì essere attribuita al Direttore nei limiti previsti dall'art. 16, commi 4 e 5, nonché ad altri membri del Consiglio di Amministrazione o a procuratori determinandone limiti e modalità di esercizio.

Direttore

Articolo 16

Il Direttore è nominato, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. g., dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì la durata in carica, anche in un'ottica di assicurare la necessaria continuità operativa, e il trattamento economico.

Il Direttore può essere sempre riconfermato nella carica.

Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze ed esperienze di carattere gestionale. Non può essere nominato Direttore chi si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

Il Direttore è a capo della struttura operativa e del personale della Fondazione. In particolare, il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e parimenti esegue le decisioni del Consigliere Delegato, ove nominato, predispone i progetti del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, è responsabile della tenuta e della conservazione dei registri e della contabilità della Fondazione.

Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario del medesimo, senza diritto di voto.

Comitato Scientifico

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto tra un minimo di tre e un massimo di cinque membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Il Comitato Scientifico, che nomina nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori unitamente al Direttore.

Ai membri del Comitato Scientifico può spettare, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, nei limiti di quanto previsto dall'art. 10, comma 7, un gettone di presenza determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale

Articolo 18

La Fondazione si dota di un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati dalla Compagnia, che indica anche chi fra essi debba rivestire l'incarico di Presidente.

I componenti del Collegio Sindacale devono avere i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

Il Collegio Sindacale dura in carica per quattro esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge e salvo quanto previsto al successivo art. 19, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere anche tenute con mezzi di telecomunicazione con applicazione della disciplina prevista dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, nei limiti di quanto previsto dall'art. 10, comma 7, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole della Compagnia.

Revisione legale

Articolo 19

La revisione legale dei conti è svolta da un Revisore Legale o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

L'incarico conferito al Revisore Legale o alla Società di Revisione ha la durata fino ad un massimo di tre esercizi finanziari, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e non può essere rinnovato per più di due volte; può essere successivamente conferito alla stessa Società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dell'incarico precedente.

Il Revisore Legale o la Società di Revisione, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo di esercizio.

Bilancio

Articolo 20

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

I bilanci preventivo, consuntivo e sociale vengono trasmessi alla Compagnia entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. Il bilancio sociale deve altresì essere pubblicato nel sito internet della Fondazione.

Libri sociali

Articolo 21

La Fondazione deve tenere i seguenti libri, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dagli artt. 13 ss. del D. Lgs. 117/2017:

- a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, tenuto a cura dello stesso organo;
- c. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Estinzione e scioglimento

Articolo 22

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, nonché in caso di cancellazione dal RUNTS, per quanto incrementato durante il periodo di iscrizione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione ad altri enti del terzo settore.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 23

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano i principi generali di diritto e le norme del Codice civile in materia e le disposizioni del D. Lgs.117/2017 di tempo in tempo vigenti.

Le norme del presente statuto entrano in vigore al momento dell'iscrizione nel RUNTS.

Nella nomina dei nuovi componenti, ai fini del computo del vincolo di cui all'art. 8, comma 3, dello statuto, si tiene conto anche dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore del presente statuto, considerandosi come espletato un mandato di almeno 18 mesi.

Allo scopo di assicurare omogeneità nella durata dei mandati, gli organi risultanti in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto permangono in carica sino all'approvazione del bilancio afferente all'esercizio 2025, mantenendo le cariche, le deleghe e i compensi eventualmente assegnati, decadendo tutti a tale scadenza nella loro interezza e contestualmente.

Fintantoché non sarà iscritta al RUNTS, la Fondazione manterrà la denominazione di "Fondazione Ufficio Pio" e la qualifica di ONLUS.

Firmato:

Remo Maria MORONE